



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

DELIBERA n. 01 del 09 marzo 2020

OGGETTO: Statuto dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei. In recepimento della Legge regionale n.33 del 10 settembre 1993 e delle s.m.i. - Adozione Aggiornamento, Integrazione e Modifiche dello STATUTO approvato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.307 del 02 marzo 2007 (BURCn.21 del 16 aprile 2007). Richiesta approvazione.

Il dipendente sig. Giulio Monda è incaricato a svolgere la funzione di verbalizzante dal Presidente/Commissario dell'Ente Parco dei Campi Flegrei arch. Francesco Maisto, alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'Ufficio,

PREMESSO:

CHE con la legge regionale n.33/93 e ss.mm.ii., la Regione Campania, in attuazione della legge quadro sulle aree protette n. 394/91, ha disposto la "ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA" affidandone la gestione ad appositi Enti Parco, con personalità giuridica di diritto pubblico istituiti con decreto del Presidente della Giunta Regionale e costituiti dai seguenti Organi:.

- a) il Presidente
- c) la Giunta
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti
- e) la Comunità del Parco;

CHE l'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è stato formalmente istituito con il Decreto del Presidente Giunta Regione Campania n.782 del 13 novembre 2003 (BURC n.58 del 09 dicembre 2003), definendo la perimetrazione del Parco sulla base della cartografia di cui alla Delibera di Giunta Regionale n.2775 del 26 settembre 2003;

CHE il Vigente STATUTO dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei è stato approvato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.307 del 02 marzo 2007 (BURCn.21 del 16 aprile 2007 in attuazione dell'art.9, comma 3, punto c) della L.R. n.33 del 10 settembre 1993.

CHE ai sensi del citato art.9, comma 3, punto c) della L.R. n.33 del 10 settembre 1993, come modificata dall'art.1, comma 260, della L.R. n.4 del 15 marzo 2011 e con la L.R. 7 agosto 2014, n.16, articolo 1, comma 185, la Giunta del Parco elabora lo Statuto dell'Ente, lo adotta e lo sottopone alla Giunta Regionale per l'approvazione;

CHE l'Arch. Francesco MAISTO, nominato Presidente/Commissario dell'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei con deliberazione della Giunta regionale della Campania n.504 del 22 ottobre 2019, assolve le funzioni di Giunta dell'Ente Parco con lo specifico mandato "di adottare e/o adeguare, ai sensi della normativa vigente, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, lo Statuto dell'Ente".

CHE, sulla base di quanto sopra esposto, d'ordine l'Ufficio ha ricevuto mandato di istruire, curare e redigere una proposta di Aggiornamento, Integrazione e Modifiche del testo dello STATUTO





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

approvato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta Regionale n.307 del 02 marzo 2007 (BURCn.21 del 16 aprile 2007), in recepimento della Legge regionale n.33 del 10 settembre 1993 e delle s.m.i.

RILEVATO

CHE l'approvazione di detta proposta di Adeguamento ed Aggiornamento dello STATUTO riveste carattere di Urgenza per dotare il Parco degli strumenti giuridici, amministrativi e gestionali necessari al corretto esercizio delle responsabilità conferite al Presidente dell'Ente, nonché, in funzione della improcrastinabile necessità dello stesso ENTE PARCO, di esercitare pienamente la funzione di indirizzo politico e gestionale volto alla giusta tutela ambientale del territorio Flegreo;

CHE, in esito alla procedura istruttoria sopra esposta, il Presidente dell'Ente, nell'esercizio dei richiamati poteri sostitutivi della GIUNTA dell'Ente Parco utilizzati in regime transitorio e nel rispetto del mandato deliberato dalla Giunta Regionale della Campania n.504 del 22 ottobre 2019, condivide e fa proprio il testo di Adeguamento ed Aggiornamento dello STATUTO, avendo verificato la corrispondenza della proposta con il testo vigente della Legge Regionale 33/93 che recepisce le modifiche formali e sostanziali intervenute in materia con le ss.mm.ii.

CHE le modifiche formali e sostanziali apportate alla L.R. 33/93 dalle ss.mm.ii. sono espressamente riportate nel corpo del Testo dello Statuto predisposto e proposto in Adozione per la successiva approvazione da parte della Regione Campania.

CONSIDERATO:

CHE il Presidente dell'Ente, debba doverosamente procedere all'adozione del testo di Adeguamento ed Aggiornamento dello STATUTO, alla luce del mandato conferito in attuazione del testo vigente della Legge Regionale 33/93 che recepisce le modifiche formali e sostanziali intervenute in materia con le ss.mm.ii.

CHE, in tal modo, sarà consentito allo stesso Presidente di esercitare la propria funzione istituzionale e funzionale deputata al processo di redazione di idonei regolamenti attuativi delle norme statutarie e dei regolamenti di funzionamento dell'Ente Parco e dei suoi Organi;

CHE, questa sede deliberante, nell'esercizio dei richiamati poteri sostitutivi della GIUNTA dell'Ente Parco utilizzati in regime transitorio e nel rispetto del mandato deliberato dalla Giunta Regionale della Campania n.504 del 22 ottobre 2019 consente di:

- soddisfare la richiesta di ratifica dell'atto di adozione dello Statuto;
- apportare tutti gli emendamenti e le integrazioni considerate necessarie per condividere e far proprio il processo di elaborazione del Testo dell'adottando Statuto che qui in allegato costituisce parte integrante sul piano formale e sostanziale;
- provvedere, così, all'immediata attivazione dei provvedimenti necessari a determinare la conclusione dell'iter di approvazione del documento statutario da parte della Giunta Regionale.

VISTO:

- La L. 6.12.1991 n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Naturali Protette" ;
- L.R. 1.09.1993 n. 33 "Istituzione dei Parchi e delle Riserve Naturali in Campania" e ss.mm.ii ;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- La Delibera Giunta Regionale della Campania n.504 del 22 ottobre 2019

Il Presidente/Commissario nell'esercizio dei richiamati poteri sostitutivi della GIUNTA dell'Ente Parco utilizzati in regime transitorio per mandato ricevuto dalla Regione Campania

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in narrativa, che qui s'intendono parte integrante formale e sostanziale del dispositivo:

Di far proprio quanto riportato in narrativa;

Di approvare gli emendamenti e le integrazioni di cui al proposto e qui integrante Testo dello Statuto, che, così come definito, meglio specifica ed esplicita gli obiettivi istituzionali ed operativi dell'Ente Parco regionale dei Campi Flegrei sanciti dal testo Statutario in adozione in ossequio alle disposizioni di cui al testo vigente della Legge Regionale 33/93 che recepisce le modifiche formali e sostanziali intervenute in materia con le ss.mm.ii.

Di adottare il Testo dello Statuto che, così come emendato, elaborato e concordato in sede istruttoria, in allegato costituisce parte integrante del presente deliberato in termini sostanziali e formali.

Di provvedere all'immediata attivazione dei procedimenti necessari a determinare la conclusione dell'iter di approvazione dello Statuto da parte della Giunta Regionale e della conseguente pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).

Di prendere atto che sono fatti salvi, nelle more dell'approvazione e della pubblicazione dello Statuto, gli effetti degli atti adottati in virtù delle norme dell'adottato Statuto.

Di disporre l'immediata esecutività del presente deliberato e la pubblicazione come per legge.

III

VERBALIZZANTE

Sig. Giulio Monda

PRESIDENTE COMMISSARIO

Arch. Francesco Maisto





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

STATUTO

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

- ART. 1 - NATURA GIURIDICA
- ART. 2 - FINALITÀ
- ART. 3 - OBIETTIVI
- ART. 4 - COMPETENZA TERRITORIALE
- ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO
- ART. 6 - SEDI
- ART. 7 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA
- ART. 8 - ARTICOLAZIONE ZONALE ED AREE CONTIGUE
- ART. 9 - REGOLAMENTI DELL'ENTE PARCO E DIVIETI
- ART. 10 - PIANO TERRITORIALE DELL'ENTE PARCO
- ART. 11 - NULLA OSTA
- ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI
- ART. 13 - POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA
- ART. 14 - ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI
- ART. 15 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
- ART. 16 - ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

- 1 -

TITOLO II

GLI ORGANI DELL'ENTE

- ART. 17 - ORGANI DELL'ENTE

CAPO I - IL PRESIDENTE

- ART. 18 - IL PRESIDENTE

CAPO II - LA GIUNTA

- ART. 19 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

- ART. 20 - FUNZIONI DELLA GIUNTA





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 21 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

ART. 23 - VICE PRESIDENTE

CAPO III - IL DIRETTORE

ART. 24 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

CAPO IV - LA COMUNITÀ DELL'ENTE PARCO

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DELL'ENTE PARCO

CAPO V - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 27 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

CAPO VI - NORME COMUNI

ART. 28 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

ART. 29 - COMITATO SCIENTIFICO - COMPOSIZIONE E NOMINA

ART. 30 - COMITATO SCIENTIFICO - COORDINAMENTO

ART. 31 - COMITATO SCIENTIFICO - PARERI

ART. 32 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO

- 2 -

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 33 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

ART. 34 - AZIONI DI TUTELA

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 35 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 36 - BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 37 - MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ART. 38 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 39 - EDUCAZIONE AMBIENTALE

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

ART. 41 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - NATURA GIURIDICA

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei (di seguito denominato Ente Parco), ente strumentale della Regione Campania, istituito con legge regionale n. 33 del 01 settembre 1993 e s.m.i., ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge n. 394/1991, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con sede legale e amministrativa nel territorio dell'area protetta ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Campania.
2. L'Ente Parco è stato costituito con Decreto del Presidente Giunta Regione Campania n. 782 del 13 novembre 2003.

- 3 -

ART. 2 - FINALITÀ

1. Nel rispetto delle norme di riferimento, il presente Statuto fissa e rende attuativi i principi generali e l'ordinamento ai quali sono ispirati l'azione e l'organizzazione dell'Ente Parco. L'Ente Parco, nel rispetto dello Statuto, esercita le competenze di legge e opera sul territorio di propria competenza mediante specifici atti disciplinari e attraverso strumenti di pianificazione territoriale.
2. In ragione della Legge Regionale n. 33 del 01 settembre 1993 e s.m.i., in conformità ai principi della Costituzione Italiana, alle disposizioni generali della Legge n. 394/1991 e s.m.i., ad ogni disposizione legislativa e direttiva regolamentare che ne detti funzioni, competenze e gli indichi indirizzi operativi e organizzativi, l'Ente Parco, ispirandosi al principio di sussidiarietà, attento alle istanze delle popolazioni locali, partecipi ai processi di pianificazione territoriale e di sviluppo socio-economico e culturale del territorio interessato, ha quale fine la tutela istituzionale e la valorizzazione delle peculiarità naturali, ambientali e della biodiversità,





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

costituenti gli elementi identitari unitari del paesaggio, della cultura e della storia dei Campi Flegrei, in funzione del loro uso sociale, promuovendo la ricerca scientifica, la gestione responsabile degli ecosistemi flegrei e l'educazione ambientale. L'Ente Parco persegue la tutela dei valori naturalistici, agricoli, paesaggistici ambientali e della biodiversità anche attraverso il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali e la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema, per raggiungere uno assetto sostenibile e un fattivo sviluppo, teso alla redditività responsabile.

3. Costituiscono il patrimonio naturale di competenza dell'Ente: le formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse che, in forma di ecosistemi unitari e interconnessi, hanno rilevante valore naturalistico e ambientale.

4. I territori nei quali sono presenti i valori di cui ai precedenti commi, intrinsecamente vulnerabili, sono sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al Piano Territoriale del Parco e, nell'attesa della sua adozione, delle Norme di Salvaguardia, che hanno lo scopo di realizzare il recupero e la valorizzazione dei caratteri di leggibilità e di conoscibilità del territorio, all'interno di paesaggi culturali, che risultano essere il prodotto del rapporto secolare tra attività umana e natura, così come sancito dalla Convenzione Europea sul Paesaggio sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, nonché, l'effetto della Delibera Giunta Regionale n. 684 del 30.12.2019, delle Misure di conservazione dei SIC (Siti di Interesse Comunitario) della "Rete Natura 2000" della Regione Campania di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 795 del 19.12.2017.

- 4 -

ART. 3 – OBIETTIVI

1. In coerenza con i principi sanciti con gli accordi internazionali firmati dal Governo Italiano con le finalità delineate e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, posta alla base della propria *mission*, l'Ente Parco persegue la salvaguardia e il ripristino degli ecosistemi naturali, terrestri e marini del territorio flegreo, in sintonia con le esigenze di sviluppo ecosostenibile del territorio e delle comunità locali.

2. Per l'obiettivo primario sancito al comma 1, in forma diretta, con la compartecipazione di altri Enti, di operatori pubblici e privati nonché mediante l'attività di supporto che potrà sviluppare verso terzi, l'Ente Parco promuove:

a) la conservazione di specie animali o vegetali terrestri e marine, di associazioni vegetali o forestali, di formazioni geopaleontologiche e geofisiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di ambienti lacustri e marini, di processi naturali, di equilibri ecologici;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- b)** la difesa e la valorizzazione della biodiversità animale e vegetale autoctona e la gestione, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente di recepimento e di regolamentazione attuativa della normativa comunitaria dei siti di rilevanza comunitaria, soggetti alla direttiva 92.43.CEE (Habitat) e alla direttiva 79.409.CEE (Uccelli);
- c)** l'applicazione di metodi di manutenzione, di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, mediante il recupero, la salvaguardia e la valorizzazione di patrimoni antropologici, archeologici, storici e architettonici, delle attività agricole, silvo-pastorali, artigianali e marinare tradizionali nelle aree ad esse vocate;
- d)** l'attività di politiche di tutela e sviluppo sostenibile, capaci di rendere anche ed effettivamente remunerative le politiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio finalizzate alla riqualificazione del paesaggio e alla conservazione del patrimonio della biodiversità per le attuali e future generazioni;
- e)** la promozione e lo sviluppo di attività educative, di formazione professionale, di forme di volontariato e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, finalizzata alla corretta conoscenza del patrimonio territoriale e al consolidamento dell'identità territoriale;
- f)** le azioni mirate all'affermazione di attività turistiche sostenibili e responsabili, di pratiche didattiche, culturali, ricreative, agricole biologiche e derivate, compatibili e fruibili secondo modalità e attività economiche tese a valorizzare standard qualitativi atti a rinforzare e veicolare positivamente il ricordo e l'interesse per i territori del Parco visitati. A tal fine, l'Ente Parco può disporre la creazione, la promozione e la concessione di uno o più marchi territoriali e di qualità secondo la disciplina dettata da apposito Regolamento;
- g)** la conservazione e la riqualificazione del paesaggio, incentivando le pratiche di recupero, manutenzione e presidio del territorio, attraverso la ricerca e l'attuazione di idonee politiche di tutela e sviluppo ecosostenibili atte a rendere realisticamente attuabili e remunerative dette pratiche anche attraverso la promozione e la valorizzazione delle risorse agricole, agro-alimentari e dell'artigianato, rispettose del rapporto di compatibilità e sostenibilità con le risorse ambientali e naturali;
- h)** il progresso delle condizioni sociali delle popolazioni residenti, anche nelle aree contigue, promovendo attività economiche compatibili, in attuazione di piani e progetti europei, nazionali e regionali sullo sviluppo sostenibile, atti a non consentire il depauperamento della biodiversità e della risorsa territoriale dal contenuto paesaggistico, storico, antropologico e culturale, che nel loro equilibrio identitario, costituiscono patrimonio unico e irripetibile





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

per l'intera umanità e da tutelare, conservare e valorizzare per le generazioni future;

i) la difesa e la ricostruzione degli equilibri idrici e idrogeologici delle aree terrestri e costiere mediante la promozione e l'attuazione di adeguate politiche di difesa del suolo e, in particolare, degli acquiferi sotterranei e superficiali;

j) l'attivazione di procedure ordinarie di consultazione e di concertazione atte a favorire la realizzazione di idonee forme associative e consortili tra Enti pubblici o tra soggetti privati presenti sul territorio del Parco, che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e operative, potranno avvalersi di detti istituti procedurali per ottimizzare l'uso di risorse economiche, umane, strumentali e tecniche per il raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali propri del processo dinamico di formazione, adozione, approvazione e attuazione del Piano Territoriale del Parco;

k) la partecipazione a programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari nell'ambito delle materie attinenti le competenze istituzionali e operative dell'Ente Parco favorendo la formazione di partenariati anche internazionali;

l) la diffusione e l'affermazione, nel territorio di competenza, dell'uso di energie rinnovabili, dell'architettura bioclimatica, della mobilità ecosostenibile, di buone pratiche tese al raggiungimento degli obiettivi sanciti dal protocollo di Kyoto, dai successivi documenti, attuativi e integrativi nonché da ogni altro accordo internazionale in materia di cambiamenti climatici successivamente sanciti;

m) la realizzazione di azioni di sperimentazione nella gestione, nell'uso e nella fruizione del bene ambientale anche attraverso la gestione di strutture e terreni;

n) la divulgazione, con ogni media e linguaggio, sia nel mondo scolastico e accademico che nella società civile, delle attività svolte e delle conoscenze dell'ecosistema delle aree naturali protette;

o) il controllo del territorio con l'ausilio di tecnologie adeguate quali il GIS e il SIT;

p) l'individuazione di forme di agevolazione a favore dei privati, singoli o associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive dell'Ente Parco;

q) la promozione di interventi a favore di cittadini portatori di handicap per facilitarne l'accessibilità e la conoscenza del Parco.

3. L'Ente Parco sostiene l'applicazione e l'attuazione dell'art. 7 della L. n. 394/1991 al fine di dare priorità, nella concessione di finanziamenti statali e regionali richiesti per la realizzazione, sul territorio, dei seguenti interventi, impianti e opere:





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
- b) recupero dei nuclei abitati rurali;
- c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
- e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
- f) agriturismo;
- g) attività sportive compatibili;
- h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili.

ART. 4 – COMPETENZA TERRITORIALE

1. Il Parco Naturale Regionale dei Campi Flegrei è costituito da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono il sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
2. L'Ente Parco, giusta Delibera Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 2004 (B.U.R.C., numero speciale del 27.05.2004), esercita le competenze di tutte le norme vigenti in materia di tutela, conservazione e valorizzazione cogenti per le aree terrestri, lacuali e marine ad esso assegnate in gestione che interessano i comuni di:
 - a. Bacoli;
 - b. Monte di Procida;
 - c. Napoli;
 - d. Pozzuoli.
3. Nello specifico, ha dirette competenze sulle aree protette per Ha 2.515,509, come da cartografia, aggiornata e integrata della istitutiva, di cui all'allegato "A" della succitata Delibera Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 20, suddivise in:
 - a. Zona A - Area di Riserva Integrale, per una superficie di Ha 316,01: in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità. Il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente Parco. Le zone a riserva integrale debbono essere individuate fra quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. E' vietata qualsiasi attività che possa compromettere le risorse naturali.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

b. Zona B - Area di Riserva Generale, per una superficie di Ha 1.385,98: ogni attività deve essere rivolta al mantenimento dell'integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite e incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;

c. Zona C - Area di Riserva Controllata, di Ha 813,52: vanno incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali e il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio-economiche e le realizzazioni abitative e infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori del Parco, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari al Parco.

4. Alle aree protette dell'Ente Parco, come da cartografia ufficiale vigente definita con Decreto Dirigenziale n. 386 del 23.11.2010, afferiscono alla Zona B anche le Riserve Marine di:

- a.** Nisida;
- b.** Castello di Baia;
- c.** Punta Pennata;
- d.** Capo Miseno;
- e.** Monte di Torrefumo;
- f.** Isolotto di S. Martino;
- g.** Torregaveta;

5. Per effetto della Delibera Giunta Regionale 684 del 30.12.2019 l'Ente è affidatario della gestione dei 12 sottoelencati ambiti, delimitati come Siti di Interesse Comunitario (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) nel quadro della "Rete Natura 2000":

- a.** SIC IT8030001: Aree umide del cratere di Agnano;
- b.** SIC IT8030002: Capo Miseno;
- c.** SIC IT8030009: Foce di Licola;
- d.** SIC IT8030013: Isolotto San Martino e dintorni;
- e.** SIC e ZPS IT8030014: Lago d'Averno;
- f.** SIC IT8030015: Lago di Fusaro;
- g.** SIC IT8030016: Lago di Lucrino;
- h.** SIC IT8030017: Lago di Miseno;
- i.** SIC IT8030019: Monte Barbaro e Cratere di Campiglione;
- j.** SIC IT8030020: Monte Nuovo;
- k.** SIC IT8030023: Porto Paone di Nisida;
- l.** SIC IT8030032: Stazione di *Cyanidium caldarium* di Pozzuoli;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

m. A questi afferisce anche l'ambito (contemporaneamente individuato come SIC e come ZPS IT8030007), della Riserva degli Astroni, attualmente oasi naturale, affidata in gestione provvisoria al WWF.

ART. 5 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

1. L'Ente si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "*Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei*", con l'emblema, il logo e/o eventuali marchi che, approvati dal legale rappresentante dell'Ente Parco, integrano, sul piano formale e sostanziale, come allegati, il presente Statuto.
2. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema, logo e di eventuali marchi; può, con appositi atti e regolamento, definire le procedure per autorizzare l'utilizzo del nome, del logo e/o di eventuali marchi a terzi e concederne, anche in forma onerosa, l'utilizzo.
3. L'uso e la riproduzione del nome e del logo e/o di eventuali marchi, per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dalla Giunta dell'Ente -o dal Presidente in caso di sua assenza- sono vietati.
4. Per il perseguimento delle finalità individuate come obiettivi intermedi o finali dal piano pluriennale economico e sociale di cui al comma 2, dell'articolo 18, della legge regionale n. 33/1993, l'Ente Parco può concedere, sulla base di specifiche convenzioni, nel rispetto del regolamento di cui al comma 2 del presente articolo, l'uso del proprio nome, emblema e/o eventuali marchi o per iniziative, servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità compatibili con le finalità del Parco.
5. È, altresì, vietata la riproduzione e l'uso di qualsiasi dicitura che contenga le parole "*Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei*", tesa ad individuare e promuovere produzione di merci o forniture di servizi, senza che l'Ente Parco abbia preventivamente concesso apposita autorizzazione.

- 9 -

ART. 6 - SEDI

1. L'Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei ha sede legale, direzionale e amministrativa presso il compendio "*Parco Vanvitelliano*" in Bacoli (NA) alla piazza Rossini n. 1, c.a.p.: 80070.
2. L'Ente, compatibilmente con i vincoli di bilancio, può acquisire, con disposizione del legale rappresentante, una diversa sede legale nel territorio del Parco o, in subordine, in area contigua e aprire uffici di rappresentanza e/o operativi negli altri comuni del comprensorio del Parco.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

3. La Giunta, la Comunità del Parco e il Collegio dei Revisori si riuniscono di norma, e salvo diverso avviso, presso la sede legale del Parco.

ART. 7 – STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. Nell'affermare il principio di un assetto sostenibile e responsabile del territorio flegreo, l'Ente Parco persegue l'obiettivo della conservazione e ripristino degli ecosistemi naturali, mediante gli strumenti di gestione indicati al successivo art. 9 ma anche attraverso la promozione di intese con gli Enti pubblici presenti sul territorio del Parco che, fatte salve le rispettive competenze e prerogative istituzionali e operative, in modo diretto, in forma partecipata o come attività di supporto al Parco, potranno contribuire con volontaria assunzione di responsabilità al raggiungimento dell'obiettivo condiviso.
2. Tutti gli strumenti di programmazione negoziata e partecipata, aventi la finalità di regolare gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e che comportano attività decisionali complesse, nonché la gestione unitaria delle risorse finanziarie, sono sottoscritti dal Presidente, previa deliberazione di intenti della Giunta.
3. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco o suo delegato, con riferimento alla competenza primaria o prevalente dell'Ente Parco, in relazione all'opera, agli interventi o ai programmi di intervento, partecipa a strumenti di programmazione negoziata per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
4. Ove gli strumenti di programmazione negoziata comportino una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.
5. Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 3, il Presidente o suo delegato può partecipare a conferenze tra rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
6. Eventuali accordi e strumenti negoziali consistenti nel consenso unanime delle amministrazioni e dei soggetti interessati, sono sottoscritti dal Presidente.

- 10 -

ART. 8 – ARTICOLAZIONE ZONALE E AREE CONTIGUE

1. Le competenze gestionali dell'Ente Parco, esercitate con i Piani Territoriali e gli strumenti attuativi definiti e resi vigenti nelle forme, nei





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

tempi e nei contenuti di cui agli artt.18, 19, 20, 21 e 22 della L.R. n. 33/93 e s.m.i., sono estese anche alle aree territoriali indicate dalle direttive di pianificazione strategica che il Parco stabilisce, approva e adotta in coerenza agli indirizzi del Piano Territoriale Regionale e che saranno ad esso espressamente, formalmente e sostanzialmente assegnate in attuazione di norme e direttive disciplinanti le materie di competenza dell'Ente Parco.

2. I Comuni del Parco, quelli adiacenti e circostanti e altri soggetti pubblici e privati che sono competenti e/o tenutari di aree che non ricadono direttamente nel Parco né in area contigua, individuata secondo quanto prescritto al successivo comma 5, possono richiedere alla Regione e all'Ente Parco, con deliberazione dei propri organi competenti, l'inserimento di parti pregevoli di territorio in area Parco o contigua allo stesso.

3. Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione dell'area di competenza interessate dalla zonizzazione finalizzata a calibrare le politiche di tutela, conservazione, protezione e valorizzazione, comportano il contestuale adeguamento cartografico della perimetrazione territoriale dell'Ente Parco.

4. Per il conseguimento degli scopi di cui alla Legge nazionale n. 394/1991 e s.m.i. e alla L.R. n. 33/1993 e s.m.i., o di qualunque altro strumento giuridico-finanziario utile al perseguimento della propria *mission* istituzionale, l'Ente Parco può predisporre documentazioni, analisi e atti preliminari che possono determinare anche l'aggiornamento delle cartografie territoriali e delle tematiche descrittive del Parco dei Campi Flegrei.

5. Al Parco Regionale dei Campi Flegrei possono essere associate aree contigue e, in questo caso, l'Ente Parco partecipa, con proposte, interventi tecnici ed economici, insieme alla Regione Campania e ad altri Enti interessati, all'adozione di idonei piani e programmi relativi all'individuazione di tali aree, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 5, della Legge Regionale n. 33/93 e dall'art. 32 della Legge n. 394/91 e s.m.i..

6. L'Ente Parco esercita la sua autorità di settore, nelle materie e sui territori di competenza ad esso assegnati, esprimendosi nelle forme e nei termini disposti dalle norme, dai regolamenti, dagli atti di pianificazione, dai programmi attuativi introdotti dalle direttive comunitarie, dalla legislazione nazionale e regionale nonché dagli strumenti di pianificazione adottati, approvati e attuati dall'Ente Parco, secondo le procedure di pianificazione partecipata e operanti in vigore per il Parco Regionale dei Campi Flegrei.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 9 – REGOLAMENTI DELL'ENTE PARCO E DIVIETI

1. L'Ente Parco al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nel territorio di competenza, persegue le finalità e gli obiettivi statutari, esercita le funzioni di vigilanza, di sorveglianza e applica le sanzioni mediante gli strumenti di gestione previsti dal combinato disposto degli articoli di cui alle vigenti Legge 6 dicembre 1991 n. 394 "*Legge quadro sulle aree protette*" e Legge Regionale 01 settembre 1993 n.33 e s.m.i. "*Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania*".

2. In particolare, sono strumenti di gestione e attuazione:

a. il "*Piano territoriale del Parco*" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L. n. 394/91, è redatto, elaborato, adottato, approvato e vigente nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 1, dell'art. 18 e dagli artt. 19, 20, 21 e 22 della L.R. n. 33/93 e s.m.i.;

b. il "*Piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili*" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L. n. 394/91, è redatto, elaborato, adottato, approvato e vigente nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dal comma 2, dell'art. 18, della L.R. 33/93 e s.m.i.;

c. il "*Regolamento del Parco*" che è redatto, elaborato, adottato e approvato nel rispetto dei contenuti, dei principi e delle modalità prescritte dall'art. 11 della L. n. 394/91;

d. il "*disciplinare della vigilanza e della sanzione*" che, nell'ambito del disposto delle norme quadro di cui alla L. n. 394/91, nel rispetto dei contenuti, dei principi e nelle modalità prescritte dall'art. 23 della L.R. n. 33/93 deve individuare stabilire e applicare, tra l'altro, la natura e la tipologia della violazione sanzionabile, l'ammontare della sanzione erogabile, nonché i soggetti giuridicamente deputati rispettivamente a vigilare sul territorio, a rilevare l'infrazione, a comminare la sanzione ad incassare la medesima.

- 12 -

ART. 10 – PIANO TERRITORIALE DEL PARCO

1. La tutela dei valori naturali e ambientali nonché storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente Parco, è perseguita attraverso lo strumento del Piano Territoriale del Parco, di seguito denominato "*Piano*".

2. Nelle more che si completi la procedura di adozione del Piano o in sua assenza, restano vigenti le Norme di Salvaguardi di cui alla Delibera Giunta Regionale n. 2775 del 26 settembre 20 (BURC, numero speciale del 27.05.2004) contenute nell'atto istitutivo dell'Ente Parco e si





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

applicano tutte quelle misure di tutela e conservazione eventualmente vigenti sui territori di competenza ed aventi carattere più restrittivo, facendo salva l'esercizio della deroga alle stesse previo parere vincolante dell'Ente Parco.

3. È fatto obbligo ai Comuni che elaborano i nuovi strumenti urbanistici attenersi alle direttive del Piano del Parco o, in caso di assenza del Piano, alle Norme di Salvaguardia e a quelle misure di tutela e conservazione eventualmente vigenti sui territori di competenza ed aventi carattere più restrittivo facendo salva l'esercizio della deroga alle stesse, previo parere vincolante dell'Ente Parco.

4. I Comuni, il cui territorio sia incluso, in tutto o in parte, nel Piano, debbono uniformare i propri strumenti urbanistici entro i termini stabiliti nel Piano stesso o, in caso di assenza del Piano, alle Norme di Salvaguardia e a quelle misure di tutela e conservazione eventualmente vigenti sui territori di competenza ed aventi carattere più restrittivo facendo salva l'esercizio della deroga alle stesse, previo parere vincolante dell'Ente Parco.

5. Il Piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

6. Il Piano del Parco ha effetto di dichiarazione di interesse pubblico e generale nonché di indifferibilità ed urgenza per gli interventi in esso previsti e sostituisce, ad ogni livello, i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.

7. Il Piano, approvato, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.

8. Il Piano, nelle sue norme di attuazione, specifica le previsioni immediatamente attuative:

- che prevalgono sulle eventuali diverse destinazioni previste dai Piani Urbanistici Comunali, dai Piani Regolatori Generali o Programmi di fabbricazione vigenti;
- che consentono la salvaguardia temporanea nel territorio interessato, fino al loro recepimento, da parte dei Comuni interessati, nei propri strumenti urbanistici locali da adottare;
- che vincolano immediatamente gli Enti incaricati di redigere o adeguare i Piani Urbanistici comunali e intercomunali.

9. In ogni caso, le previsioni del Piano sono efficaci e vincolanti anche nei confronti dei privati e si sostituiscono ad eventuali difformi previsioni degli strumenti pianificatori vigenti.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 11 - NULLA OSTA

1. I pareri, i nulla osta, i sentito ed ogni atto concessorio e autorizzativo richiesto o dovuto, sono espressi dall'Ente Parco nei termini e nelle forme prescritti dalle norme cui afferiscono le citate richieste.
2. Il rilascio dell'atto richiesto può essere rinviato di ulteriore trenta giorni, oltre la data di scadenza naturale prescritta dalle norme di riferimento, per una sola volta e su motivata comunicazione scritta dell'Ente Parco, da inoltrare al Responsabile del Procedimento richiedente.

ART. 12 - VIGILANZA E SANZIONI

1. La vigilanza per il rispetto delle leggi e delle norme in materia di tutela ambientale all'interno del territorio di competenza dell'Ente Parco può essere esercitata dagli agenti di Polizia Municipale e locale, dagli agenti delle Guardie Giurate volontarie dipendenti dagli Enti Locali, dai dipendenti delle organizzazioni professionali agricole ai quali è riconosciuta la qualifica di Guardia Giurata ai sensi del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31, dai Carabinieri Forestali, dalle guardie ambientali di cui alla L.R. 10/05, dalle Guardie giurate volontarie dipendenti dalle Associazioni protezionistiche, dai guardiacaccia e guardapesca riconosciuti dall'Amministrazione Regionale nonché dalle apposite guardie giurate nominate dall'autorità competente su richiesta dell'Ente Parco, delle Associazioni naturalistiche e protezionistiche, conformemente a quanto previsto delle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza.
2. L'Ente, al fine di sopperire alla carenza di personale da destinare alla vigilanza dell'area protetta, previa apposita convenzione, può avvalersi di volontari delle associazioni ambientaliste e protezioniste, in possesso di specifica qualifica di guardia giurata ai sensi del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza R.D. 773/31.
3. Per le violazioni dell'art. 22 della Legge Regionale n. 33/93 nonché per le violazioni e illeciti disciplinati dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative in materia paesaggistico-ambientale, si applicano sanzioni amministrative il cui importo varia a seconda della gravità dell'illecito e che prevedono anche il ripristino dello stato dei luoghi.
4. L'entità della sanzione verrà desunta:
 - a. dalla gravità della violazione;
 - b. dall'opera svolta dall'agente vigilatore per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c. dalla personalità e dalle sue condizioni economiche;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

d. da eventuali precedenti infrazioni ai danni del patrimonio naturale.

Gli agenti che accertino infrazioni procedono alla confisca dei prodotti raccolti in violazione delle norme di cui alla presente legge.

5. I fondi introitati dall'Ente Parco provenienti dal pagamento delle sanzioni amministrative verranno iscritti in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa e verranno utilizzati per la tutela del patrimonio naturale o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale o ricerca scientifica.

6. Quanto previsto verrà definito in modo più dettagliato nel "*disciplinare della vigilanza e della sanzione*" e pubblicizzato in un apposito "*Regolamento delle Sanzioni Amministrative*" redatto dall'Ente Parco, in particolare l'oblazione e la definizione amministrativa delle sanzioni è disciplinata nel rispetto dei termini, delle forme e dei contenuti disposti dagli artt. 24 e 25 del testo vigente della L.R. n. 33/93 e s.m.i..

ART. 13 - POTERI DELL'ORGANISMO DI GESTIONE DELL'AREA NATURALE PROTETTA

1. Il Direttore dell'Ente Parco, o altro funzionario all'uopo incaricato, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano, dal Regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ordina, in ogni caso, la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori, in caso di costruzione e trasformazione di opere.

2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il Direttore, o altro funzionario all'uopo incaricato, provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

3. L'Ente Parco può intervenire e costituirsi parte civile nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 14 – ACQUISTI, LOCAZIONE ED ESPROPRIAZIONI

1. L'Ente Parco può prendere in locazione, in consegna, in concessione o in comodato, beni mobili ed immobili di proprietà e in uso ad altri Enti Pubblici o da privati, ovvero acquisirli, anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti.

ART. 15 - PRINCIPI DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

1. L'Ente Parco conforma la propria azione amministrativa a principi di democrazia, di partecipazione, di economicità, di efficienza, di trasparenza e di imparzialità.

2. L'Ente Parco, assume come caratteri essenziali della propria organizzazione, i criteri della autonomia, della funzionalità, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, con separazione fra i compiti di indirizzo e di controllo spettanti agli organi di governo ed i compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile spettanti ai dipendenti nominati responsabili degli uffici e dei servizi.

ART. 16 – ACCESSO AGLI ATTI E ACCESSO CIVICO

1. Nel rispetto delle disposizioni della legge n. 241/1990 e s.m.i e del Decreto Legislativo n. 195 del 19.08.05, il Parco assicura, attraverso specifico Regolamento, l'accesso degli interessati agli atti amministrativi del Parco e, in particolare:

a) disciplina il rilascio di copie di atti, previo pagamento dei costi di riproduzione, diritti di segreteria, diritti di ricerca in archivio, ecc.;

b) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;

c) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;

d) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Ente Parco.

2. In coerenza alle disposizioni derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., il Regolamento provvede, inoltre, ad individuare gli atti riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

3. L'Ente garantisce l'accesso civico, semplice o generalizzato, consentendo a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni dell'Ente, senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (art. 5, D.Lgs. 33/2013).
4. Mediante l'accesso civico semplice, l'Ente consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che il Parco ha l'obbligo di pubblicare nella sezione "*Amministrazione trasparente*" del proprio sito istituzionale, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art. 5, comma 1).
5. Mediante l'accesso civico generalizzato (o accesso FOIA), l'Ente consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che è tenuto a pubblicare (art. 5, comma 2).

TITOLO II GLI ORGANI DELL' ENTE

ART. 17 - ORGANI DELL' ENTE

1. Sono organi dell'Ente:
 - a) il Presidente;
 - b) la Giunta;
 - c) la Comunità del parco;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

- 17 -

CAPO I IL PRESIDENTE

ART. 18 - IL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Ente Parco è nominato dalla Giunta Regionale, su proposta degli Assessori all'Urbanistica e all'Ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza nelle istituzioni, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento.
2. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Ente.
3. Ulteriori compiti e funzioni del Presidente sono definiti per statuto ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 394/91.
4. Il Presidente dell'Ente Parco dura in carica cinque anni che decorrono dalla data della delibera di Giunta in cui lo stesso viene nominato.
5. Il nominato Presidente dell'Ente Parco ne coordina l'attività, nelle forme e nei modi previsti dal regolamento, convoca e presiede le sedute





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

della Giunta della quale rappresenta sintesi e unità di indirizzi, ne assicura il buon andamento dei lavori, ispirandosi a criteri di imparzialità ed esercitando tutte le funzioni a lui assegnate dalle leggi e dallo Statuto.

6. A tale scopo e per quanto fissato dallo Statuto dell'Ente Parco, il Presidente assolvendo alla funzione di organo di direzione politica dell'Ente Parco:

- a)** promuove e assume iniziative atte a indirizzare l'attività gestionale dell'Ente al raggiungimento degli obiettivi proposti e formalmente adottati dalla Giunta;
- b)** coopera con gli altri Presidenti di Ente Parco all'affermazione e alla gestione coordinata della politica regionale delle aree protette;
- c)** nei limiti delle risorse finanziarie a ciò destinate dal Bilancio dell'Ente partecipa, potendo esercitare il potere di delega verso i componenti della Giunta, alle iniziative delle associazioni e degli organismi rappresentativi, nazionali e internazionali, dei Parchi e delle Riserve naturali ai quali l'Ente Parco aderisce;
- d)** rappresenta l'Ente Parco, sia come attore/ricorrente sia come convenuto/resistente, provvede agli atti conservativi dei diritti dell'Ente Parco e promuove ogni forma di azione nell'interesse dei beni patrimoniali, dei valori territoriali e ambientali oggetti della funzione istituzionale e operativo-gestionale dell'Ente Parco stesso, sottoponendoli a ratifica della Giunta;
- e)** adotta, con proprio provvedimento, gli atti per i quali sia prevista l'espressione di un preventivo parere da parte della Comunità del Parco o del Collegio dei revisori dei conti;
- f)** propone la costituzione e dispone la designazione e la nomina dei componenti del Comitato Scientifico di cui all'art. 29;
- g)** esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti;
- h)** può adottare, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza della Giunta quando, non formalmente costituita, non è convocabile in tempo utile, nei casi in cui l'urgenza temporale o i termini normativi siano tali da non consentirne il rinvio. Tali provvedimenti, la cui necessità ed urgenza è motivata nell'atto di adozione, a pena di decadenza, devono essere sottoposti alla ratifica dei competenti organi, se formalmente costituiti, nei primi 15 giorni utili;
- i)** trasmette agli uffici regionali competenti i nominativi dei due componenti designati dall'assemblea della Comunità dell'Ente Parco a far parte della Giunta dell'Ente per le conseguenti valutazioni e la successiva nomina da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania;



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- j)** provvede, mediante procedura ad evidenza pubblica, a raccogliere tutte le proposte di nomina inviate dalle associazioni ambientaliste e dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative sul territorio provinciale, finalizzate alla successiva individuazione e nomina, da parte del Presidente della Giunta regionale della Campania, degli altri due componenti della Giunta dell'Ente Parco di cui all'art. 19;
- k)** in qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco, sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela dell'Ente Parco;
- l)** presiede la Giunta coordinandone l'attività;
- m)** in caso di assenza o impedimento, ne dà comunicazione all'Ente, ed in tal caso le relative funzioni sono esercitate nel relativo periodo dal Vice Presidente della Giunta.
- 7.** Al Presidente è attribuita l'indennità di carica nella misura determinata e fissata dalla Regione Campania.
- 8.** Nell'esercizio delle sue complesse e articolate funzioni istituzionali e operative di organo di direzione politica, il Presidente si avvale di un Ufficio di diretta collaborazione fiduciaria, attenendosi, in analogia, alle disposizioni di cui all'art. 37 del Regolamento "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" n. 12 del 15.12.2011.
- 9.** Il Presidente del Parco è sospeso dalla carica, decade dalla stessa o è revocato, in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

- 19 -

CAPO II LA GIUNTA

ART. 19 - COMPOSIZIONE, ELEZIONE E NOMINA DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

- 1.** La Giunta è formata da cinque componenti, compreso il Presidente, secondo le modalità e le funzioni stabilite nello Statuto dell'Ente Parco e garantendo, comunque, la rappresentanza di un componente di nomina delle associazioni ambientaliste e di uno di nomina delle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative. Partecipa di diritto alla stessa, con voto consultivo, il direttore dell'Ente Parco.
- 2.** La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente e, in particolare:
- a.** adotta, sentito il comitato consuntivo regionale per le aree naturali protette di cui all'articolo 3 della L.R. 33/1993, il piano per il parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all' articolo 18 della L.R. 33/1993;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- b.** approva il bilancio preventivo con i relativi piani e programmi e il bilancio consuntivo;
 - c.** elabora e adotta lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni.
- 3.** La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'assessore al ramo e dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere riconfermati.
- 4.** Gli enti, associazioni e organizzazioni che, decorsi trenta giorni dalla richiesta, non provvedono alla nomina dei propri rappresentanti sono considerati rinunciatari.

ART. 20 - FUNZIONI DELLA GIUNTA

- 1.** La Giunta concorre a definire l'indirizzo programmatico e gli obiettivi da perseguire deliberando in merito, nonché verifica, attraverso il Presidente, la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa.
- 2.** Essa delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltre che ai criteri di economicità, di efficacia e di trasparenza secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. e dalle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti, in coerenza alle disposizioni derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*.
- 3.** La Giunta, secondo le procedure di funzionamento stabilite da specifico Regolamento, ove costituita, predispone e adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco.
- 4.** La Giunta, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente, nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto:
- a.** adotta, sentita la Comunità dell'Ente Parco, gli stralci attuativi del Piano per il Parco e del piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area, di cui all'articolo 18 della L.R. 33/93;
 - b.** adotta le modifiche ai Regolamenti di competenza;
 - c.** approva, acquisito il parere di conformità del Collegio dei revisori dei conti sul bilancio preventivo, i relativi piani e programmi attuativi e il conto consuntivo. Tutta la documentazione è inviata alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza, agli organi deputati al monitoraggio delle attività contabili di bilancio e alla Tesoreria dell'Ente Parco;





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

- d.** adotta le modifiche allo Statuto dell'Ente e le sottopone all'approvazione della Giunta regionale;
- 5.** La Giunta, su proposta del Presidente, definisce gli obiettivi ed i programmi da attivare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e, in particolare:
- a.** approva, verificati i presupposti di legge, i disciplinari e gli atti costitutivi di società per azioni e Aziende speciali di diretta emanazione del Parco;
 - b.** approva i disciplinari, i protocolli d'intesa e gli schemi di convenzioni che devono essere stipulati dal Parco con altri contraenti pubblici e privati;
 - c.** approva l'istituzione, definendo compiti e norme sul funzionamento, degli organismi di decentramento e di partecipazione;
 - d.** ha competenza su organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni ed aziende speciali, concessione dei pubblici esercizi, partecipazione dell'Ente Parco anche a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
 - e.** qualora consentito dalle norme vigenti in materia, autorizza la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Parco;
 - f.** nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di contabilità vigenti in materia, autorizza le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g.** dispone acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Parco, che non ne costituiscano mera esecuzione e che, in ogni caso, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Presidente o di funzionario competente ad emettere mandati di pagamento;
 - h.** designa e nomina i componenti del Comitato Scientifico su proposta del Presidente.
- 6.** Inoltre, la Giunta:
- a.** attua gli obiettivi di governo e di amministrazione;
 - b.** adotta iniziative e provvedimenti atti a favorire la realizzazione dei fini istituzionali del Parco nel rispetto della L.R. 33.93 s.m.i. e del vigente Statuto.
 - c.** approva programmi, piani, progetti per l'attuazione degli indirizzi politici ed amministrativi;
 - d.** su impulso del Presidente, adotta e propone all'approvazione della Regione Campania l'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

Parco e la proposta di dotazione organica del personale con il relativo funzionigramma;

- e. adotta e approva i piani di gestione, approva il piano esecutivo di gestione e adotta i Regolamenti di competenza;
- f. coadiuva il Presidente nelle azioni di rappresentanza politica ed istituzionale;
- g. può stipulare apposite convenzioni con enti pubblici e privati, a norma dell'art. 23 della Legge 394/91, per promuovere iniziative scientifiche, turistiche ed educative. Le convenzioni di cui innanzi, per essere esecutive, debbono essere approvate dalla Giunta Regionale;
- h. interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco ed ha la facoltà di ricorrere, in sede di giurisdizione amministrativa, per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco.

ART. 21 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è convocata dal Presidente, ovvero, entro 10 giorni su richiesta di 2/3 dei componenti.
2. La Giunta si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco, ma può essere convocata anche altrove, purché in uno degli Enti della Comunità dell'Ente Parco.
3. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, che deve pervenire ai membri della Giunta almeno due giorni prima, attraverso comunicazione avente valore di notifica (come ad esempio pec, e-mail, ecc.).
4. L'ordine del giorno è stabilito dal Presidente. Le integrazioni dell'ordine del giorno, predisposte sempre dal Presidente, sono ammesse con un preavviso di almeno 1 giorno prima dell'orario stabilito per la riunione.
5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, e per motivi di urgenza, la Giunta è convocata, con le medesime modalità previste dal precedente comma, dal Vice Presidente della Giunta, previa autorizzazione scritta del Presidente.
6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice Presidente della Giunta.
7. I componenti che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e, su comunicazione del Presidente del Parco, sono sostituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, con il procedimento previsto dalla normativa, con altro componente che rimane in carica fino alla scadenza del mandato del membro sostituito.



PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

8. Il Presidente, al fine di garantire la continuità del doveroso esercizio della funzione esecutiva del Parco, può chiedere la sostituzione motivata di uno o più componenti della Giunta.
9. Alle adunanze della Giunta partecipa di diritto, con voto consultivo, il Direttore dell'Ente Parco.
10. Svolge le funzioni di segretario della Giunta, un dipendente dell'Ente Parco indicato dal Presidente dell'Ente Parco, il quale sottoscrive il verbale della Giunta; inoltre, assicura il regolare invio delle convocazioni e cura la tenuta delle raccolte dei verbali delle deliberazioni.

ART. 22 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. La Giunta esercita le proprie competenze di legge e Statutarie e opera secondo le procedure di funzionamento stabilite da specifico Regolamento e, ove costituita e insediata, licenzia le proprie deliberazioni in seduta valida quando è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi componenti.
2. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e vengono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente Parco "*parcodeicampiflegrei.it*" nelle sezioni "*Albo Pretorio*" e "*Amministrazione Trasparente*" entro 20 giorni dalla loro adozione e restano pubblicate *on line* nel rispetto delle normative vigenti per 15 giorni consecutivi.
3. Le delibere corredate del parere di regolarità tecnica e amministrativa, i verbali delle sedute e le dichiarazioni a verbale, richieste espressamente dai componenti della Giunta, sono conservate presso gli Uffici dell'Ente Parco, unitamente agli estremi di esecutività e agli altri eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.
4. In assenza di nomina della Giunta dell'Ente Parco da parte del Presidente della Giunta Regionale della Campania, il Presidente dell'Ente Parco assume i poteri sostitutivi della Giunta stessa.
5. Ai componenti della Giunta è riconosciuto un compenso nella forma e misura determinata e fissata dalla Regione Campania.

- 23 -

ART. 23 - VICE PRESIDENTE

1. Il Presidente, ad avvenuto insediamento della Giunta, può designare tra i suoi componenti, un Vice-presidente con funzioni vicarie, in tutti i casi di assenza o di impedimento previsti per legge.
2. Al Vicario è riconosciuta l'indennità di carica determinata nella misura pari a quella prevista e disposta per il Presidente del Parco, commisurata al solo periodo in cui è esercitata la funzione vicaria.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

CAPO III IL DIRETTORE

ART. 24 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è scelto tra i dipendenti del ruolo del personale regionale della carriera direttiva, in possesso del diploma di laurea oppure, in carenza, dell'esperienza almeno decennale presso le aree protette. Tale attività è svolta in funzione di distacco. Il direttore cessa dalla funzione contestualmente alla cessazione delle funzioni del Presidente della Giunta regionale che lo ha nominato. In sede di prima applicazione della presente disposizione, la Giunta regionale provvede alla nomina dei direttori entro la data del 15 maggio 2013.
2. Costituiscono titoli preferenziali specifici e documentati requisiti attestanti qualificata attività scientifica o professionale in campo ambientalistico o di direzione tecnica o amministrativa di enti o strutture pubbliche o private di medie e grandi dimensioni, con esperienza almeno quinquennale.
3. La carica di Direttore dell'Ente Parco è incompatibile con quella di Deputato al Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale o provinciale, Sindaco e Assessore Comunale, Presidente o Assessore di Comunità montana.
4. I requisiti devono essere documentati dieci giorni prima della nomina presso la Presidenza della Giunta regionale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
5. Al Direttore dell'Ente compete la gestione e il coordinamento delle attività del parco nell'ambito degli indirizzi stabiliti dalla Giunta.
6. Il Direttore dell'Ente provvede alla realizzazione di quanto previsto dal piano del parco e all'esecuzione delle deliberazioni decise dalla Giunta.
7. Il Direttore dell'Ente sovrintende, inoltre, alla raccolta dei dati, alla promozione di studi e iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi; accerta, anche mediante aerofotogrammetria annuale da effettuare nei periodi invernali, eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
8. Il Direttore dell'Ente è responsabile della conservazione del Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e amministrative) rapporti/denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli venga a conoscenza.
9. Nell'esercizio delle funzioni di conservazione del Parco e di vigilanza sulle attività che si svolgono all'interno di esso, il Direttore dell'Ente può esercitare la facoltà di richiedere, con motivazione scritta, il riesame delle delibere non approvate dalla Giunta e quest'ultimo procede al riesame e





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

decide, su parere obbligatorio del Consiglio Consultivo Regionale, per le Aree naturali protette di cui all'art. 3 della L.R. Campania n.33/93, entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

10. Al Direttore spettano, inoltre, tutti gli altri compiti e funzioni stabilite dalla vigente normativa.

11. Il Direttore dell'Ente Parco è responsabile del personale dipendente dell'Ente.

12. In caso di assenza o di impedimento del Direttore, le funzioni di direzione possono essere attribuite *ad interim* ad un dipendente regionale in distacco presso l'Ente Parco avvalendosi della disciplina di cui art. 52 del D.Lgs. n. 165 del 2001, previa comunicazione del Presidente agli uffici competenti della Regione Campania.

CAPO IV

LA COMUNITÀ DEL PARCO

ART. 25 - COMPOSIZIONE E COMPETENZE DELLA COMUNITA' DEL PARCO

1. L'Assemblea della Comunità dell'Ente Parco è organo collegiale permanente, esercita le proprie competenze di legge e statutarie e opera secondo le procedure di funzionamento stabilite da specifico regolamento, ed è costituita dai sindaci *pro tempore* dei comuni di:

- Bacoli;
- Monte di Procida;
- Napoli;
- Pozzuoli;

nonché dai Presidenti *pro tempore* della:

- Città Metropolitana di Napoli;
- Giunta Regionale della Campania.

Il Sindaco del Comune di Napoli e il Presidente della Città Metropolitana di Napoli sono cariche ricoperte *ex lege* dal medesimo soggetto, pertanto, quest'ultimo siederà in Comunità con un solo voto.

2. La Comunità è Organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco. Il suo parere è obbligatorio su:

- a)** regolamento del Parco;
- b)** piano del parco;
- c)** bilancio e conto consuntivo;
- d)** altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti o, in forma motivata, del Presidente dell'Ente.

3. La Comunità delibera, previo parere vincolante della Giunta sul piano pluriennale economico, adottato dalla Giunta e approvato dalla Regione,





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

vigila inoltre, sulla sua attuazione. La Comunità adotta un proprio regolamento.

4. La Comunità elegge al suo interno il presidente e il vice-presidente, ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal presidente o da un terzo dei suoi componenti. La carica di Presidente quella di vice-presidente della Comunità non danno diritto ad alcuna indennità e a tali cariche saranno eletti, adottando il criterio della rotazione, tutti i componenti dell'organo costituito.
5. Per il proprio funzionamento la Comunità si avvale della struttura organica dell'Ente Parco, salvo diversi accordi tra l'Ente Parco stesso e gli Enti membri della Comunità.
6. La Comunità dell'Ente Parco può dotarsi di un proprio Regolamento di funzionamento, che deve essere approvato con deliberazione della Giunta dell'Ente Parco.
7. La Comunità dell'Ente Parco può esprimere parere su altre questioni a richiesta di due terzi dei suoi componenti o, in forma debitamente motivata, del Presidente dell'Ente
8. La Comunità dell'Ente Parco designa due rappresentanti per la formazione della Giunta dell'Ente Parco, tra i Sindaci dei Comuni e tra i Presidenti della Città Metropolitana di Napoli e della Giunta Regionale della Campania.

CAPO V

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 26 -

ART. 26 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente è composto da tre membri di cui uno designato dal Ministero dell'Economia e Finanze, e gli altri due nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. a), della legge regionale 7 agosto 1996 n. 17, ed individuati tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali di cui alla D.Lgs. n. 39/2010.
2. Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
3. Nomina, tra i propri membri, nella prima seduta, il Presidente che coordina i lavori e tiene i rapporti con gli organi e gli Uffici dell'Ente.
4. Può organizzare i propri lavori mediante apposito regolamento, sottoposto all'approvazione della Giunta.
5. I membri del Collegio dei revisori sono rieleggibili per una sola volta.
6. Ai componenti del Collegio è riconosciuto un compenso nella forma e misura determinata e fissata dalla Regione Campania





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 27 - COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori, secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente in materia di contabilità applicabili all'Ente Parco:
 - a. esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente, ne controlla la gestione finanziaria ed effettua le verifiche di cassa;
 - b. formula proposte ed esprime eventuali rilievi per conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicità nella gestione dell'Ente;
 - c. rilascia pareri attestanti la conformità al Bilancio Previsionale, alle variazioni dello stesso, al Bilancio Consuntivo e, se richiesti tramite il Presidente o il Direttore, su atti generali aventi rilevante contenuto finanziario o economico;
 - d. collabora con la Giunta, quando sia espressamente e formalmente richiesto;
 - e. redige una relazione annuale sull'andamento della gestione finanziaria dell'Ente Parco a corredo delle motivate richieste che l'Ente Parco produce per la Giunta regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, come previsto all'art.27, comma 3 della vigente L.R. 33/93 s.m.i.;
 - f. è tenuto, inoltre, ad esercitare ogni altra funzione e competenza, ad esso attribuito dalle vigenti norme di legge e applicabili all'Ente Parco.

CAPO VI NORME COMUNI

- 27 -

ART. 28 - PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. L'Ente Parco si attiene alle disposizioni derivanti dall'attuazione del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".
2. E' istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti da leggi, regolamenti e dallo Statuto.
3. La pubblicazione degli atti garantisce l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
4. Il Direttore o altro all'uopo delegato cura l'affissione degli atti e certifica l'avvenuta pubblicazione.
5. Per la maggior pubblicizzazione degli atti, il Parco si avvale, oltre che dell'albo pretorio, anche dei sistemi di comunicazione ritenuti, per ogni caso, più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti emanati con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

6. Tutti gli atti dell'Ente hanno rilevanza pubblica, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge, sono affisse all'Albo Pretorio dell'Ente e pubblicati come per legge.

7. Al fine di conferire la massima pubblicità e divulgazione agli atti del Parco è autorizzata e disposta la loro diffusione per mezzo del sito web ufficiale del Parco, nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del Decreto Legislativo n. 33/2013 e s.m.i.

ART. 29 - COMITATO SCIENTIFICO – COMPOSIZIONE E NOMINA

1. Il supporto tecnico-scientifico del Presidente e degli organi del Parco è assicurato dal Comitato scientifico, che può proporre agli organi del Parco iniziative in materia di ricerca scientifica, didattica e di educazione ambientale.

2. E' costituito su proposta del Presidente da membri nominati dalla Giunta fra esperti, docenti di livello universitario, membri di istituti di ricerca o fra esperti di fama nazionale o internazionale delle materie di competenza delle attività istituzionali del Parco.

3. La composizione del Comitato scientifico tiene conto, in ogni caso, dell'equilibrio tra le varie competenze per i diversi settori delle scienze naturalistiche, ambientali, territoriali e antropologico-umanistiche, formative, informative e nelle altre materie d'interesse del Parco.

- 28 -

ART. 30 - COMITATO SCIENTIFICO – COORDINAMENTO

1. Il Comitato scientifico è coordinato dal Presidente del Parco, con funzione anche di impulso, ed opera a titolo gratuito, salvo rimborso spese, con modalità stabilite dal Regolamento di funzionamento.

2. Delle sedute sono tenuti appositi verbali a cura degli uffici del Parco.

ART. 31 - COMITATO SCIENTIFICO – PARERI

1. Il parere del Comitato scientifico, in relazione alle sue competenze e se nominato, è reso in forma consultiva non vincolante sul Piano, sul Regolamento del Parco e, qualora il Presidente del Parco lo richieda, sui piani stralci attuativi, su quelli di gestione e sul piano pluriennale economico e sociale.

2. Il parere del Comitato scientifico, non vincolante, può essere altresì richiesto dal Presidente del Parco, in materia di ricerca scientifica, di didattica, di attività culturali e editoriali svolte nel Parco e in nome del Parco.

3. Le richieste di parere devono essere accompagnate dall'indicazione di un termine entro il quale esso deve essere espresso.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 32 - FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI CONTROLLO

1. Le funzioni amministrative regionali connesse all'attuazione della legge 33/93, nonché le funzioni di vigilanza e controllo per ciascuna area protetta relativamente all'osservanza delle norme di legge e dei relativi regolamenti vengono espletate dal Settore Foreste, Settore Ecologia, Settore Politica del Territorio e Settore Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Culturali.
2. In caso di inosservanza delle norme di attuazione, di inerzia prolungata o grave inadempienza da parte degli organi di gestione dell'Ente Parco, il Presidente della Giunta Regionale interviene con propri provvedimenti che prevedono la nomina di appositi commissari *ad acta* o, in caso di grave inadempienza, lo scioglimento degli organi amministrativi dell'Ente di gestione delle aree naturali protette.

TITOLO III STRUTTURA ORGANIZZATIVA

ART. 33 - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DOTAZIONE ORGANICA

1. Al personale del Parco, si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale, dirigente e non, previsto dal Contratto Collettivo Decentrato Integrativo in attuazione del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro vigente per il personale della Giunta regionale della Campania
2. La Giunta dell'Ente Parco, definendo le esigenze funzionali tecnico amministrative dell'Ente Parco e le relative competenze anche di natura specialistica, propone all'approvazione della Regione Campania l'assetto organizzativo e il fabbisogno di personale dell'Ente Parco con il relativo organigramma e funzionigramma, indicando l'ammontare delle risorse economiche finalizzate alle spese per il personale assegnato all'Ente Parco, da appostare nel bilancio di previsione pluriennale adottato dal Parco e comunicare alla Regione Campania che, ai sensi del comma 1 del vigente art. 27 della L.R. 33/93, *“finanza l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione dei parchi e delle riserve, concorre altresì alle spese per la gestione, comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione”*.
3. La spesa complessiva per la dotazione organica, come definita al comma precedente, è da determinarsi in forma comprensiva di tutti gli oneri accessori, derivanti anche dall'applicazione e dalla corresponsione degli emolumenti costituenti voci accessorie del salario, escluse le voci fondamentali dello stesso.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

4. Nel caso in cui la Regione non riesca a reperire il personale regionale da porre in distacco come indicato al comma 2 del precedente art. 32, l'Ente Parco, al fine di garantire il funzionamento degli uffici con competenze professionali e specialistiche e profili amministrativi idonei, può far ricorso alle modalità di reclutamento di tali figure dall'esterno nelle forme e nei termini consentite dalle normative vigenti, secondo selezioni pubbliche, da prevedere nell'ambito del regolamento sull'ordinamento organizzativo dell'Ente Parco e disponendo la copertura di spesa nel Bilancio di Previsione relativo all'esercizio di riferimento.

5. Nel rispetto delle norme contrattuali vigenti in materia di pubblico impiego il Parco, per ottimizzare le proprie funzioni istituzionali, operative e gestionali, persegue, con appositi stanziamenti del proprio bilancio, l'obiettivo strategico di definire, attuare e consolidare un sistema di formazione e sviluppo professionale delle risorse umane impiegate dal Parco.

6. Le modalità organizzative dei corsi di formazione nonché le modalità di accesso sono disciplinate da specifico Regolamento.

7. Il Regolamento di funzionamento degli uffici del Parco, in conformità del Regolamento "Ordinamento Amministrativo della Giunta Regionale della Campania" n. 12 del 15.12.2011 e s.m.i., disciplina le modalità di gestione del personale dipendente del Parco regionale dei Campi Flegrei, con particolare riferimento alla gestione, implementazione e programmazione degli organici e all'ordinamento professionale del fabbisogno.

8. Il Regolamento ispira il Piano delle performance ai seguenti criteri generali:

a) pianificazione, programmazione e flessibilità delle dotazioni organiche;

b) ampia flessibilità nella gestione delle risorse umane e ottimale distribuzione delle stesse fra le unità operative del Parco, operata sulla base delle competenze, delle esigenze organizzative e nel rispetto dei contratti collettivi di lavoro sia nazionali che decentrati;

c) separazione delle competenze tra gli organi di direzione politica, che provvedono alla programmazione complessiva e generale ed il Direttore del Parco, il quale provvede alla gestione diretta delle risorse umane.

9. Il Parco promuove la valorizzazione della risorsa umana territoriale attraverso l'utilizzo di stage formativi e tirocini, di intesa con le Università campane, gli Istituti e gli Enti superiori di formazione, tesi alla crescita e all'accompagnamento formativo nel campo dell'ambiente, del paesaggio, della cultura e dello sviluppo turistico sostenibile.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

10. A tale fine, il Parco si impegna ad individuare singoli tutor per singoli stagisti in modo da consentire la migliore articolazione degli stage e dei tirocini.

ART. 34 – AZIONI DI TUTELA

1. L'Ente si avvale alternativamente -e su scelta del Presidente- del patrocinio dell'Avvocatura regionale o di avvocati del libero foro, mediante conferimento di incarico per singolo contenzioso o mediante conferimento di un unico incarico per tutti i contenziosi che potrebbero riguardare l'Ente.

2. L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto d'interessi con l'Ente e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave.

3. L'Ente Parco può prevedere la stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale degli amministratori e dei propri dipendenti.

TITOLO IV

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

- 31 -

ART. 35 - RISORSE FINANZIARIE

1. Il Parco ha un proprio patrimonio che può essere costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisti, donazioni, eredità, legati, espropriazioni o qualunque altro titolo legittimo.

2. Il Parco, secondo le disposizioni di uno specifico Regolamento, può disporre dei beni messi a propria disposizione dalla Regione e dagli Enti compresi nell'area del Parco in quanto ritenuti necessari al conseguimento dei suoi fini istituzionali, nei limiti e alle condizioni concordate con gli stessi Enti.

3. La gestione del patrimonio rispetta le norme della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità.

4. La conservazione e l'utilizzazione del patrimonio sono disciplinate con il Regolamento di cui al comma 2. I beni essenziali all'attività dell'Ente sono in ogni caso indisponibili.

5. La Regione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 27 della Legge Regionale 33/93, finanzia l'intero importo della spesa necessaria alla realizzazione del Parco, concorrendo, altresì, alle spese per la gestione,





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

comprese quelle per il personale, le attrezzature ed i servizi previsti nei programmi pluriennali di utilizzazione.

- 6.** Le risorse finanziarie del Parco possono essere, altresì, costituite:
- a)** da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo disposti dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, da enti o da organismi pubblici e da privati;
 - b)** da sanzioni amministrative;
 - c)** da diritti di utilizzo dell'emblema, del logo e/o dei marchi del Parco;
 - d)** da canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili e immobili che appartengono al Parco o dei quali esso abbia la gestione;
 - e)** dalla vendita di gadget promozionali;
 - f)** da contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - g)** da lasciti, donazioni, erogazioni liberali in denaro;
 - h)** da canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
 - i)** da proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - j)** da proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
 - k)** ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente;
 - l)** qualsiasi altra entrata derivante da giudizi o controversie che vedono l'Ente parte lesa.
- 3.** Le entrate di cui alla lettera b) del comma precedente sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa dell'Ente e utilizzati per la tutela del patrimonio ambientale e naturale ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale n. 33/93 e s.m.i. o per specifiche iniziative di vigilanza e tutela ambientale o per attività di ricerca scientifica.
- 4.** Il Parco può disciplinare, con apposito atto convenzionale da stipularsi con soggetti terzi, l'utilizzo e la gestione contabile di risorse economiche ad ogni titolo rese disponibili e vincolarne la destinazione d'uso al perseguimento dei fini istituzionali e operativi all'uopo condivisi.
- 5.** Sulla base delle motivate richieste del Parco, illustrate dalla relazione di accompagnamento al proprio documento di Bilancio, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio Regionale, in sede di approvazione del bilancio pluriennale, gli obiettivi strategici operativi e gestionali del Parco. In base alle determinazioni assunte in sede di approvazione del Bilancio Pluriennale della Regione Campania, sarà definito il programma attuativo degli interventi finalizzato alla realizzazione e alla gestione del Parco con la relativa previsione di spesa ed una relazione sullo stato di attuazione del programma stesso.
- 6.** L'ammontare annuo della somma necessaria al funzionamento del Parco e alle sue attività è comunicato alla Regione Campania dopo l'approvazione del Bilancio di previsione.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

7. Le somme destinate all'attuazione dei programmi di utilizzazione sono accreditate al Parco con ordini di accreditamento.
8. La gestione finanziaria dell'Ente Parco si attua sulla base del bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, secondo i principi dell'unità, dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità, della veridicità, dell'attendibilità e del pareggio finanziario.
9. I fatti gestionali sono disciplinati dal Regolamento di contabilità ed economato del Parco e rilevati mediante contabilità finanziaria e dimostrati nel conto consuntivo.

ART. 36 – BILANCIO DI PREVISIONE E BILANCIO CONSUNTIVO

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco decorre dal 01 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio di previsione predisposto su proposta del Presidente, corredato dal parere di conformità contabile reso dall'organo di revisione e controllo, nonché dal parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato dalla Giunta, nel rispetto dei termini e delle procedure di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
3. Il rendiconto predisposto dall'Ufficio competente del Parco, su proposta del Presidente, corredato del parere di conformità contabile reso del Collegio dei Revisori, nonché del parere di regolarità contabile e amministrativa fornita dai responsabili competenti secondo l'organizzazione funzionale del Parco, deve essere approvato, nel rispetto dei termini e delle procedure della normativa nazionale.
4. Il Responsabile competente, su parere del Direttore del Parco, propone le variazioni e gli assestamenti di bilancio necessari ad assicurare la normale attività dell'Ente.
5. I bilanci preventivi ed i rendiconti dell'Ente una volta approvati nel rispetto dei termini e delle procedure di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia sono trasmessi alla Regione Campania.
6. Nel rispetto delle procedure contabili e delle disposizioni di cui al Regolamento di contabilità ed economato del Parco, adottato nel rispetto delle norme Statali e della Regione in materia di demanio, contratti, economato e contabilità, possono essere ordinate spese, solo nei modi e nelle forme amministrative vigenti.
7. Per quanto non disciplinato dal Regolamento, si applica, ove non incompatibile con le disposizioni dello Statuto, l'ordinamento contabile disciplinato dallo Stato e dalla Regione Campania.
8. Il Parco, per dare esecuzione al complesso delle disposizioni relative alla gestione finanziaria si avvale di un servizio di Tesoreria, garantito da





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

un Istituto di credito, che provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e dei valori nonché a tutti gli altri adempimenti connessi e previsti da disposizioni legislative e regolamentari.

TITOLO V

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 37 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

1. La Giunta del Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi e associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare con l'istituzione regolamentata del "*Forum della Partecipazione*" finalizzato ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza della attività dell'Ente nel rispetto delle leggi vigenti.
2. L'Ente attiva forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti Istituzionali, economici e associati su specifici problemi, in ordine al conseguimento delle finalità istitutive.
3. Il Presidente, convoca nelle forme e nei modi di cui al regolamento di cui al punto 4 del presente articolo, il "*Forum per la partecipazione*" almeno ogni anno e convoca cittadini, associazioni, forze politiche, sociali ed economiche del territorio ai fini della condivisione delle scelte dell'Ente Parco da parte delle comunità locali.
4. Le modalità di accreditamento, convocazione, di ordinamento e di funzionamento dell'istituto di partecipazione previsti nel presente articolo sono stabilite con apposito Regolamento approvato dalla Giunta, che garantirà il pieno rispetto dei principi della partecipazione.

- 34 -

ART. 38 – ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere, possono rivolgere al Presidente del Parco istanze, petizioni o proposte dirette a promuovere interventi per la miglior tutela di interessi collettivi.
2. Le Università e gli altri Enti di ricerca pubblica e privata possono rivolgere al Presidente, istanze, petizioni, proposte e richieste di intese per proporre, promuovere e realizzare forme di collaborazione per lo svolgimento di attività di studio, di ricerca o di didattica per perseguire, nel rispetto delle rispettive competenze operative, le finalità e gli obiettivi istituzionali e statutari del Parco.





PARCO REGIONALE DEI CAMPI FLEGREI

ART. 39 – EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. L'Ente Parco, può richiedere alla Regione Campania il finanziamento di attività divulgative per diffondere le nozioni relative alla conoscenza del patrimonio naturale, alle funzioni esplicate dallo stesso, nonché ogni altra iniziativa atta a far conoscere le specie oggetto di tutela e la corretta fruizione del patrimonio naturale ricadente nel Parco dei Campi Flegrei.
2. L'Ente favorirà le visite ed i rapporti con scolaresche di ogni ordine e grado.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 40 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

1. La Giunta dell'Ente Parco, fatti salvi i poteri sostitutivi esercitati dal Presidente nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 18, adotta lo Statuto del Parco e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale.
2. La modifica e la revisione dello Statuto possono essere richieste dalla Regione, dagli Enti locali territorialmente interessati, con deliberazione dei rispettivi organi e da tutti gli organi del Parco.
3. Le modifiche, adottate dalla Giunta del Parco, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, devono essere approvate dalla Regione Campania e acquistano efficacia alla data della loro pubblicazione nel B.U.R.C..

- 35 -

ART. 41 - DISPOSIZIONI DI RINVO A NORME

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni della legge n. 394/1991 e della legge regionale n. 33/93 e s.m.i., le norme del Codice Civile, le norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato oltre alla vigente legislazione regionale in materia di enti pubblici non economici, sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione Campania.

